



IL MANIFESTO DEL PROCESSO TELEMATICO

L'Ordine degli Avvocati di Milano ha la più lunga e positiva tradizione italiana in tema di Processo Civile Telematico.

Sin dal 2004 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha infatti investito energie e risorse per consentire, in un primo momento, la consultazione da remoto dei fascicoli in Tribunale e poco tempo dopo, nel 2006, permettere agli avvocati di depositare i ricorsi per decreto ingiuntivo in via telematica allorquando nel resto d'Italia vigeva ancora il c.d. doppio binario.

Nel giro di pochissimo tempo, meno di un anno, le percentuali di utilizzo del sistema telematico in luogo di quello cartaceo hanno raggiunto livelli molto vicini alla totalità dei depositi e tale risultato è stato conseguito grazie ad un continuo e costante lavoro di studio ed interpretazione delle norme, all'assistenza agli utenti ed agli uffici, alla intensa formazione di tutti i soggetti attori del processo (avvocati, magistrati, cancellieri e tecnici).

Tale circostanza peraltro, se inquadrata nell'ambito di un Tribunale interessato da un altissimo numero di procedimenti e da una congenita carenza di risorse amministrative (cancellieri in primis, ma anche magistrati) è certamente idonea a dimostrare che lo strumento telematico, se correttamente e costantemente applicato, è una risorsa formidabile per consentire agli avvocati, e non solo, di gestire il processo senza effettuare accessi in cancelleria con un sicuro risparmio di risorse e recupero di una dimensione maggiormente professionalizzante proprio perché indipendente da adempimenti materiali di sorta.

In questo contesto culturale, il Laboratorio Milanese ha accolto l'avvio dell'obbligatorietà del deposito degli atti in formato esclusivamente telematico (30 giugno e 31 dicembre 2014) come la conseguenza naturale dell'evoluzione del processo civile. Purtroppo però siamo costretti a rilevare che, poco dopo l'emanazione della norma sull'obbligatorietà, il legislatore ha cominciato ad adottare una tecnica legislativa poco attenta alle esigenze di un sistema nuovo e peculiare come quello telematico e dunque unicamente capace di moltiplicare le difficoltà di utilizzo degli strumenti informatici che, in sé considerati, sono certamente idonei allo scopo, ancorché perfettibili.

Riteniamo che tale tecnica legislativa sia frutto di una discutibile strategia di collazione e considerazione delle esigenze di Fori poco telematici che, per loro natura, cercano di ricondurre ciascuna attività informatica al corrispettivo cartaceo vanificando, da un lato, le potenzialità dello strumento e generando, dall'altro, contraddizioni logiche nell'applicazione dei principi del diritto, in generale, e dell'informatica giudiziaria in particolare.

Preso atto di tale circostanza e delle voci che da più parti (talvolta da alcune frange della stessa avvocatura) chiedono un ritorno ad un sistema cartaceo o, peggio ancora, ibrido, ci permettiamo di affermare l'inevitabilità del riconoscimento del processo civile telematico come nuovo processo civile, e rileviamo che ogni passo eventuale indietro non farà altro che allontanare la migliore

avvocatura da un parametro di efficienza e trasparenza che oggi più che mai serve per ribadire l'alta funzione degli Avvocati nell'ambito della società civile.

Fermo restando tale appoggio rileviamo però, di seguito, alcune questioni che necessitano di un urgente intervento normativo volto alla semplificazione del Processo Telematico a tutto vantaggio della certezza del diritto.

ESTENSIONE DELLA FACOLTATIVITÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO A TUTTI GLI ATTI NON INTERESSATI DALL'OBLIGATORIETÀ

La presunta necessità di una specifica autorizzazione al deposito degli atti non coperti dall'obbligatorietà ex art. 35 DM 44/2011 (Regole Tecniche del Processo telematico) ha dato luogo a discutibili pronunce di inammissibilità. Non solo, la formulazione della norma in tema di obbligatorietà ha originato dubbi interpretativi sull'obbligatorietà di molti atti (nel giudizio civile, ad esempio si discute se sia obbligatoriamente telematico il deposito della comparsa in riassunzione. Nel procedimento esecutivo molti dubbi vi sono sull'obbligatorietà del deposito dell'opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c.).

In un contesto in cui la gestione telematica degli atti costituisce atto assolutamente ordinario (proprio perché obbligatorio) tale autorizzazione non ha più ragion d'essere cosicché il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano chiede che detto articolo venga abrogato con emanazione di una disciplina coerente e integrata che renda facoltativo (ancorché non obbligatorio) il deposito telematico di tutti gli atti processuali presso Tribunali e Corti d'Appello.

RICONOSCIMENTO DI UN GENERALE POTERE DI AUTENTICA DELLE COPIE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI PROCESSUALI IN CAPO ALL'AVVOCATURA

La recente normativa in tema di asseverazione di conformità delle copie ha messo gli avvocati nelle condizioni di poter autenticare, solo in taluni casi, copie informatiche tra di loro, copie informatiche di atti cartacei e viceversa. Tale primo periodo di attività (e la sostanziale assenza di problemi di sorta) ha dimostrato che l'Avvocatura è pronta a gestire un ampio potere di autentica degli atti e dei documenti processuali.

Peraltro, in questo contesto, alcune normative di dettaglio (e tra queste principalmente il DPCM del novembre 2014) hanno inutilmente aggravato l'attività degli Avvocati notificatori senza aggiungere alcuna reale garanzia al potere di autentica conferito dalla legge (che peraltro risulta essere di per sé idoneo a garantire il contenuto di un documento informatico).

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano auspica pertanto che il legislatore voglia riconoscere agli Avvocati un generale potere di autentica degli atti e dei documenti processuali a prescindere dal fatto che questi siano telematici o cartacei disponendo una sostanziale separazione tra la normativa strettamente processuale e quella relativa al documento informatico in quanto tale.

ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC

Le prime esperienze di notificazioni effettuate a mezzo della Posta Elettronica Certificata hanno dato risultati ottimi in termini di efficienza del sistema giustizia e garanzia dei diritti delle parti notificanti tuttavia dobbiamo rilevare che tale sistema, pur in presenza di specifiche disposizioni normative che impongono ad alcuni soggetti l'adozione di un indirizzo PEC, impone ancora un ritorno alla carta per quei casi in cui, pur in presenza di un obbligo di adozione, la parte sia titolare di un indirizzo non attivo o duplicato.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano auspica pertanto che, pur in presenza di tutte le garanzie costituzionali in tema di conoscibilità degli atti giudiziali, il sistema delle notifiche a mezzo PEC sia messo nelle condizioni di funzionare anche nei confronti di quei soggetti che si siano resi irreperibili al domicilio informatico.

RICONOSCIMENTO DI UN RUOLO AUTONOMO DELL'ORDINE QUALE FORNITORE DI SERVIZI INFORMATIVI IN FAVORE DEI PROPRI ISCRITTI

È possibile che, con l'evoluzione della tecnologia, il sistema che supporta l'uso del Processo Civile Telematico vada in contro a mutamenti anche radicali che, verosimilmente, vedranno il venir meno della PEC come strumento di deposito, almeno per quanto riguarda la gestione degli allegati.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, per quanto possa occorrere, segnala di essere disponibile, come Ordine, a svolgere un ruolo istituzionale di fornitore di servizi nei confronti dei propri iscritti, come peraltro sta già facendo insieme a molti altri importanti Ordini italiani

L'Ordine degli Avvocati di Milano è altresì disponibile a collaborare con tutte le istituzioni forensi interessate, nonché lo stesso Ministero della Giustizia, per contribuire al radicale cambiamento sociale e culturale che il processo telematico ha avviato a partire dallo scorso anno.

L'obbligo di depositare telematicamente gli atti di causa e, al più presto ci si augura anche quelli introduttivi, ha un impatto sicuramente efficace nella macro-economia del sistema Giustizia. Tutte le categorie interessate hanno il dovere di perseguire con tenacia l'obiettivo per garantire nel tempo i risultati che questa rivoluzione ha già comportato e che sicuramente si incrementeranno ulteriormente.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano